

Convenzione tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Ente Coordinatore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Idrico, e l'Assemblea Territoriale Idrica per l'utilizzo congiunto del personale, dei locali, dei beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa sia dell'A. A.T.O. Idrico che dell'A.T.I. dell'A.T.O. Ragusa.

PREMESSO :

che è intento degli Enti firmatari della presente Convenzione di prevedere l'utilizzo congiunto del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura dei servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa sia dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Idrico che dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale di Ragusa;

che l'art. 30 del TUEL prevede che gli Enti possano stipulare tra loro delle apposite convenzioni al fine di svolgere in maniera coordinata determinate funzioni e servizi;

che l'art.14, primo comma, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 prevede che: " Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

che l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 consente l'utilizzo del dipendente pubblico ai "comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi fra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni " in deroga al principio di esclusività che caratterizza il pubblico impiego";

che con Verbale n. 4 del 04.04.2017 dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa è stato disposto di richiedere al Segretario del L.C.C. di Ragusa la disponibilità alla redazione del Piano anticorruzione e di tutti gli atti e regolamenti per la costituzione e funzionamento dell'A.T.I.;

che con Deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa del 04.04.2017 e con deliberazione n. 12/2017 del 25.05.2017 del Commissario Straordinario del L.C.C. con i poteri del Consiglio ex art. 51 L.R. n. 15/2015 ed immediatamente esecutiva, è stato approvato il presente schema di Convenzione tra il L.C.C. di Ragusa, in qualità di Ente Coordinatore dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), e l'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) per l'utilizzo congiunto del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura dei servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa sia dell'A.A.T.O. Idrico che dell'A.T.I. dell'Autorità d'Ambito di Ragusa;

VISTA la Convenzione di Cooperazione stipulata in data 10 Luglio 2002 tra tutti gli EE.LL., Soggetti costituenti l'Ente d'Ambito e cioè la Provincia Regionale di Ragusa, oggi L.C.C. di Ragusa, e tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale di Ragusa;

VISTO che con Determina Presidenziale R.G. n.778, prot. num. 8844 del 11.02.2004, è stata istituita la Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. Idrico e approvato il Regolamento di Funzionamento con la relativa Pianta organica, modificata con Determina Presidenziale R.G. n. 2735, prot. num. 31714 del 11.05.2004;

VISTO che con Delibera Commissariale n. 10 R.S. n.45/2016 è stato approvato l'organigramma del L.C.C. di Ragusa con l'attribuzione delle funzioni di coordinamento della S.T.O. dell'A.T.O. Idrico al Settore 6° Ambiente e Geologia e con Determina Dirigenziale R.G. n. 487/2016 del 26.02.2016 è stata individuata una Unità Operativa a diretta gestione del Dirigente, Funzione n. 3- Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. Idrico di Ragusa con l'attribuzione delle funzioni e del seguente personale:

- Responsabile del servizio: Ing. Gaetano Rocca, dipendente in comando dal Comune di Ragusa, Funzionario Tecnico D3/D6 P.O.;
- Dott.ssa Rosaria Cecchino, dipendente in comando dal Comune di Pozzallo, Funzionario Amministrativo D3/D4;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualità di Ente di Coordinamento dell'Autorità d'Ambito Territoriale, rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Dario Cartabellotta che agisce in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 12/2017 c. 2 e l'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa rappresentata dal Presidente Dott. Bartolo Giaquinta che agisce in qualità di rappresentante istituzionale e legale dell'A.T.I. ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'A.T.I. approvato nella seduta del 19.04.2016,

Art. 1-Premesse

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo e ne costituiscono motivazione, finalità, oltre che specificarne l'oggetto.

Art. 2- Personale

- 1) Con il presente atto il L.C.C. di Ragusa in qualità di Ente di Coordinamento dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale idrico di Ragusa concede all'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa l'utilizzo congiunto del personale, a vario titolo, attualmente in forza alla S.T.O. dell'A.T.O. Idrico.
- 2) La durata della presente Convenzione è così articolata:
 - a) Il L.C.C., in qualità di Ente coordinatore dell'A.T.O., concederà l'utilizzo congiunto del proprio personale fino alla definitiva organizzazione della struttura del personale dell'Assemblea Territoriale Idrica, ai sensi della L.R. n. 19/2015;

- b) L'A.T.I. di Ragusa, una volta realizzata la definitiva organizzazione della struttura del personale, ai sensi della L.R. n. 19/2015, concederà all'A.T.O. Idrico di Ragusa l'utilizzo congiunto del proprio personale, fino alla conclusione della procedura di liquidazione dello stesso.

Art. 3-Beni e Servizi

Con il presente atto il L.C.C. di Ragusa, in qualità di Ente di Coordinamento dell'Autorità d'Ambito Territoriale di Ragusa, concede all'A.T.I. di Ragusa l'utilizzo congiunto dei locali, dei beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi e il supporto tecnico, amministrativo, legale e contabile - finanziario, assicurato dal L.C.C. con la propria struttura organizzativa, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.A.T.O. Idrico, approvato con Determina Presidenziale R.G. n. 778/2004, e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa sia dell'A.A.T.O. Idrico che dell'Assemblea Territoriale Idrica dell'Ambito Territoriale di Ragusa fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell'A.A.T.O. di Ragusa, se precedente, al disimpegno da parte dell'A.T.I. di Ragusa;

Parimenti l'A.T.I. di Ragusa, una volta formalizzato il passaggio del personale ex art. 7 L. R. n. 19/2015, concederà all'A.A.T.O. Idrico di Ragusa l'utilizzo congiunto dei locali, dei beni strumentali, contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario all'efficiente svolgimento dell'attività amministrativa dell'A.A.T.O. fino alla conclusione della procedura di liquidazione dello stesso.

Art. 4-Obblighi

- a) Per il periodo definito dall'art. 2, c. 2, lett. a), l'Assemblea Territoriale Idrica si impegna a rimborsare al L.C.C. di Ragusa, in qualità di Ente di coordinamento dell'A.A.T.O. Idrico di Ragusa, i relativi costi vivi del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario, secondo le modalità fissate al successivo art. 5. Il pagamento avverrà a consuntivo a seguito di rendicontazione e approvazione delle spese.
- b) Per il periodo definito dall'art. 2, comma 2, lett. b), l'A.A.T.O. Idrico di Ragusa si impegna a rimborsare all'A.T.I. di Ragusa i relativi costi vivi del personale, dei locali, dei beni strumentali, dei contratti di fornitura di beni e servizi e di quant'altro necessario, secondo le modalità fissate al successivo art. 5. Il pagamento avverrà a consuntivo a seguito di rendicontazione e approvazione delle spese.

Art. 5- Ripartizione degli Enti

1) Per il Personale:

75% all'A.A.T.O. Idrico di Ragusa

25% all'A.T.I. di Ragusa

Fino alla formalizzazione del passaggio dello stesso ex art. 7 L.R. n. 19/2015;

e successivamente

25% all'A.A.T.O. idrico di Ragusa

75% all'A.T.I. di Ragusa

fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell' A.A.T.O. Idrico di Ragusa;

2) **Per locali, utenze, beni strumentali, contratti di fornitura , di beni e servizi ecc..**

50% all'A.A.T.O. idrico di Ragusa

50% all'A.T.I. di Ragusa

fino alla conclusione delle operazioni di liquidazione dell' A.A.T.O. Idrico di Ragusa o, se precedente, al disimpegno da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa.

3) **Per le spese riferite prettamente alla costituzione del nuovo Ente :**

100% all'A.T.I. di Ragusa.

4) **Rideterminazioni**

E' comunque facoltà di ciascuno dei due Enti richiedere la rideterminazione delle superiori modalità di ripartizione degli oneri, in ragione di comprovati e rilevanti diversi utilizzi delle risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 6- Durata e causa del recesso

1. La presente Convenzione ha durata specificata ai precedenti artt. 2 e 3.

2. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno sessanta giorni qualora si ravvisassero rilevanti violazioni dei patti e condizioni previste dalla convenzione.

3. Le parti si riservano la facoltà di revocare la presente convenzione, prima della scadenza, qualora essa non dovesse essere più corrispondente alle esigenze di pubblico interesse.

Art.7- Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto e convenuto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia.

2. In caso di controversie relative al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ragusa.

3. Le parti escludono il giudizio arbitrale.

4. Il presente atto rientra tra gli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al DPR 26/04/1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella Allegato B al DPR 26/10/1972 n.642 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il L.C.C. in qualità di Ente di Coordinamento dell'Autorità d' A.T.O. Idrico di Ragusa

Il Commissario Straordinario

Dott. Dario Cartabellotta

Per l'Assemblea Territoriale Idrica dell'Autorità d'Ambito di Ragusa

Il Presidente

Dott. Bartolo Giaquinta